

<b>Dipartimento di Biologia</b> Edificio Complesso Vallisneri Via Ugo Bassi, 58/b 35131 Padova CF: 80006480281 P.Iva: IT00742430283	PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 2: Dalla ricerca all'Impresa – Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità Investimento 1.4 Potenziamento delle strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies Progetto NBFC - National Biodiversity Future Center Codice identificativo MUR CN00000033 CUP C93C22002810006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento del servizio di realizzazione di un film documentario in cui raccontare la realtà delle aree marine protette in Italia per il Dipartimento di Biologia dell'Università degli studi di Padova, finanziata con fondi PNRR.**  
**Codice CIG: B164A403F1 - Codice CUP: C93C22002810006**

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### SOMMARIO

<b>PARTE AMMINISTRATIVA</b>	<b>1</b>
Art. 1 - Premesse	1
Art. 2 - Oggetto	2
Art. 3 - Durata ed importo economico del contratto	2
Art. 4 - Documentazione di appalto e adempimenti PNC e PNRR	3
Art. 5 - Anticipazione sul prezzo	4
Art. 6 - Garanzia definitiva	4
Art. 7 - Subappalto	7
Art. 8 - Fatturazione e pagamenti	7
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 10 - Imposta di bollo	9
Art. 11 - Rapporti contrattuali	9
Art. 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	9
Art. 13 - Norme operative di sicurezza	10
Art. 14 - Sospensione delle prestazioni	11
Art. 15 - Divieto di cessione del credito o del contratto	11
Art. 16 - Procedura di insolvenza o impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato	11
Art. 17 - Variazioni introdotte nel contratto	11
Art. 18 - Clausola di revisione dei prezzi	11
Art. 19 - Responsabilità per infortuni e danni	12
Art. 20 - Penali	12
Art. 21 - Risoluzione per inadempimento	14
Art. 22 - Recesso	15
Art. 23 - Recesso ex art. 1, comma 13, del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla l. 135/2012	15
Art. 24 - Trattamento dei dati personali	15
Art. 25 - Obblighi di riservatezza	15
Art. 26 - Protocollo di legalità, codice di comportamento e prevenzione alla corruzione	16
Art. 27 - Spese contrattuali	16
Art. 28 - Controversie	16
Art. 29 - Requisiti DNSH e Certificazioni	17
Art. 30 - Norme finali e rinvio	17
<b>PARTE TECNICA</b>	<b>17</b>
Art. 31 - Caratteristiche tecniche del servizio	17
Art. 32 - Luogo e termine di consegna	19
Art. 33 - Cronoprogramma	19
Art. 34 - Verifica di regolare esecuzione	19
Art. 35 - Caratteristiche tecniche del film documentario	19
Art. 36 - Modalità di esecuzione	20
Art. 37 - Designazione del personale addetto e del gruppo di lavoro	20
Art. 38 - Diritti e modalità di commercializzazione e distribuzione	20

### PARTE AMMINISTRATIVA

#### Art. 1 - Premesse

1. L'Università degli Studi di Padova intende procedere all'affidamento del servizio di realizzazione di un film documentario che racconti la realtà delle Aree marine protette in Italia.
2. L'ente si impegna a conservare la documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77/2021, convertito con legge n. 108/2021 e per i cinque anni successivi al pagamento del saldo o, in mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 132 del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento e del Consiglio.
3. La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione implicita, integrale, senza riserva alcuna ed incondizionata di tutte le norme di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, alla restante documentazione di gara nonché delle condizioni del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Padova e delle norme del Codice civile.
4. Nell'espletamento della procedura vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del d.lgs. 36/2023 (di seguito anche "codice").

## **Art. 2 - Oggetto**

1. Il presente capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi di Padova (di seguito anche ente) e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 65, comma 1 e 2, del d.lgs. 36/2023, risultato affidatario del servizio indicato in premessa (nel seguito anche contraente).
2. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di realizzazione di un film documentario, come dettagliatamente descritto nella parte tecnica del presente capitolato, a cui si rinvia.

## **Art. 3 - Durata ed importo economico del contratto**

1. Il servizio dovrà essere realizzato entro il 30 maggio 2025; si rinvia, in ogni caso, al cronoprogramma dettagliato previsto all'art. 3 della parte tecnica del presente capitolato.
2. Il contraente si impegna a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati alle varie prestazioni oggetto dell'appalto con la produzione della documentazione probatoria pertinente.
3. L'importo economico posto a base di gara è pari ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), a cui sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 1.000,00 (mille/00) e IVA a norma di legge.
4. L'ente si riserva in ogni caso la facoltà di utilizzare l'eventuale differenza tra l'offerta presentata in gara dall'aggiudicatario e l'importo posto a base di gara per aumentare le prestazioni nel tempo e nelle quantità fino a concorrenza del predetto importo a base di gara anche oltre il termine di durata indicato al precedente art. 2, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, qualora fosse di interesse per il committente.
5. L'importo di contratto risulterà da quanto offerto dal contraente, in ribasso rispetto alla base di gara, a cui sommare IVA a norma di legge.
6. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'ente.
7. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
8. L'esecuzione del servizio deve avvenire a regola d'arte e comunque secondo le caratteristiche tecniche ed i termini indicati nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica presentata in gara dall'aggiudicatario.
9. Si dà atto che l'appalto è finanziato interamente con le risorse PNRR dell'Unione Europea NextGenerationEU e precisamente nell'ambito del progetto Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 2: Dalla ricerca all'Impresa – Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità; Investimento 1.4 Potenziamento delle strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S

su alcune Key Enabling Technologies Progetto NBFC - National Biodiversity Future Center Codice identificativo MUR CN00000033; CUP C93C22002810006.

#### **Art. 4 - Documentazione di appalto e adempimenti PNC e PNRR**

1. Ai sensi dell'art. 47 del d.l. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla l. 108/2021 gli operatori economici che ai sensi del comma 2 del predetto articolo, sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, devono produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
2. Gli operatori economici diversi da quelli indicati nel comma 2 del suddetto art. 47 e che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 comma 6 del d.l. 77/2021 commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del presente decreto, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale. La mancata produzione della relazione comporta inoltre l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
3. Gli operatori economici di cui al comma 3 dell'art. 47, d.l. 77/2021, oltre al rispetto degli obblighi previsti al punto 2 del presente articolo, sono, altresì tenuti a consegnare alla stazione appaltante, ai sensi del comma 3 bis del predetto articolo, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del presente decreto, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
4. Gli operatori economici, in caso di aggiudicazione, hanno l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente punto, l'amministrazione committente applica la penale di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

5. In fase di esecuzione l'Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do Not Significant Harm" (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.

6. Per quanto riguarda i possibili elementi di verifica si rimanda alla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente disponibile al link:

[https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006\\_Guida-Operativa.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf)

### **Art. 5 - Anticipazione sul prezzo**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del codice dei contratti, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertate dal RUP, anche nelle more della stipulazione del contratto in caso di esecuzione d'urgenza.

2. L'anticipazione, ove erogata, è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione del servizio l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. L'anticipazione, ove erogata, è revocata se l'esecuzione della prestazione non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione, ove effettuata, è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma della prestazione;

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989).

5. La Stazione procede all'escussione della garanzia in caso di revoca dell'anticipazione ai sensi del comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

6. Anche in caso di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 c.c., l'appaltatore è tenuto a restituire l'anticipazione non recuperata dall'ente.

### **Art. 6 - Garanzia definitiva**

1. A seguito dell'aggiudicazione, l'appaltatore deve presentare una garanzia definitiva, stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del codice.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva la risarcibilità del maggior danno.

3. La garanzia definitiva è costituita a scelta dell'aggiudicatario, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, esclusivamente:

a) a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice con versamento tramite il sistema dei pagamenti PagoPA, collegandosi alla pagina dedicata del "Portale dei Pagamenti" PagoAtenei dell'Università di Padova

ita: <https://unipd.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/modellopagamento?id=1452&lang=it>

en: <https://unipd.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/modellopagamento?id=1452&lang=en>

esclusi i soggetti di cui al comma 5 del presente articolo; una volta compilati i campi obbligatori è possibile procedere con il "pagamento immediato", scegliendo tra le varie modalità online disponibili, o viceversa stampare l'Avviso di Pagamento ed effettuare il versamento in un secondo momento (entro 3 giorni, fatti salvi i termini di gara) utilizzando uno dei canali di pagamento menzionati nell'Avviso; la ricevuta del versamento effettuato tramite PagoPA deve essere scaricata dal link:

<https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/scaricaricevuta> e allegata alla documentazione di offerta;

b) con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

4. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente dall'operatore economico e dal soggetto munito dei poteri di firma che la rilascia. Essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.

5. Ferme restando le modalità di costituzione della garanzia definitiva di cui al comma precedente, qualora il concorrente sia un operatore economico non residente nel territorio nazionale, la garanzia provvisoria può essere costituita a sua discrezione anche con bonifico SEPA o assegni circolari con versamento effettuato sul conto intestato all'Ente presso Intesa San Paolo – sede di Padova - Codice IBAN: IT13Z0306912117100000046107 e dovrà essere presentato l'originale del versamento con l'indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

6. Qualora il concorrente sia un ente o soggetto che rientra nel regime della Tesoreria Unica (Legge 24.03.2012 n.27) la modalità di costituzione della garanzia provvisoria di cui al punto b) del comma 3 non è ammessa. Il versamento potrà altresì essere effettuato tramite girofondo sul conto corrente intrattenuto dall'Università di Padova presso la Banca d'Italia: numero conto contabilità speciale 0037174, IBAN IT70D0100003245221300037174, BIC/SWIFT: BITAITR1221.

7. In caso di prestazione della garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193/2022;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'Ente. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. L'Ente si riserva di effettuare dei controlli a campione interrogando direttamente gli Istituti di Credito/Assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l'Ente



provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la garanzia potrà essere corredata da autentica notarile della sottoscrizione circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo;

- essere intestata, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile;

- la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Ente, sia esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria di Padova.

8. Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia definitiva è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione e se ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.

d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

9. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

10. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell'ente. Prima di far emettere la polizza, l'appaltatore dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell'accettazione da parte dell'ente.

12. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia definitiva da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,

su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese ai sensi dell'art. 117, comma 13 del Codice.

14. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere ai sensi dell'art. 117, comma 3 del Codice.

15. La garanzia definitiva in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8 del Codice. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi/forniture risultante dal relativo certificato.

### **Art. 7 - Subappalto**

1. Qualora l'appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare le disposizioni indicate all'art. 119 del d.lgs. 36/2023.
2. Sul punto si richiama quanto precisato sub art. 7 del Disciplinare.

### **Art. 8 - Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sui servizi e sulle relative fatture, avverrà entro 30 (trenta) giorni "d.r.f" (data ricevimento fattura), con le seguenti modalità:
  - 20% dell'importo contrattuale quale anticipazione - ove richiesta dall'aggiudicatario - entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, ai sensi dell'art. 125 del Codice previa presentazione di idonea garanzia in conformità agli Schemi tipo n. 1.3; qualora non richiesta, il contraente sarà tenuto a produrre la prima fattura a novembre 2024 come descritto al punto seguente;
  - 40% (ovvero 20% nel caso di richiesta di anticipazione di cui al punto precedente) dell'importo contrattuale a novembre 2024;
  - 30% dell'importo contrattuale a marzo 2025;
  - 30% al termine del servizio, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. L'emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ai sensi dell'art. 116, comma 7 del codice, sarà condizione necessaria per il saldo della fattura.
3. Le fatture verranno pagate con ordinativo di pagamento a favore del contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.
4. Nel caso in cui il fornitore abbia sede in Italia, le fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatte secondo le norme fiscali in vigore.
5. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
6. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.
7. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/50 %). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'ente della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. Le fatture verranno emesse a seguito della positiva verifica da parte del RUP, con ordinativo di pagamento a favore del contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.

8. Il contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla l. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

3. La predetta l. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG (codice identificativo di gara) e il CUP (codice unico di progetto) al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo riportando il CIG e il CUP dallo stesso comunicato.

4. L'appaltatore si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

5. L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni, decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della l. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

6. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'ente e dagli altri soggetti di cui al precedente comma 1, il CIG e il CUP.

8. L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

9. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'ente apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 e s.m.i.

10. Resta comunque inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.



### **Art. 10 - Imposta di bollo**

1. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A, ALLEGATO I.4 del codice sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. L'imposta di bollo dovuta è pari a Euro 120,00 (centoventi/00) per procedure con importo da Euro 150.000,00 a 1.000.000,00.
2. Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.
4. Eventuali precedenti versamenti non dovuti effettuati dall'aggiudicatario per i medesimi importi non possono essere rimborsati dall'Università ma potranno eventualmente essere oggetto di apposita istanza di rimborso da effettuare direttamente all'Agenzia delle Entrate.
5. Si provvederà a scorporare dall'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, l'importo di Euro 16,00 (sedici/00) pagato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

### **Art. 11 - Rapporti contrattuali**

1. Salvo diverse disposizioni, l'ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il RUP (responsabile unico del progetto) e può provvedere anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto come stabilito dall'art. 31 dell'all. II.14.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal RUP. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'ente.
3. Il contraente dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale l'ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
4. In tal senso, il contraente si impegna a designare, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ente, per iscritto, all'atto della sottoscrizione del contratto.
5. Il responsabile dell'esecuzione del contratto provvederà, per conto del contraente, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del RUP.
6. L'eventuale nomina di un nuovo responsabile del servizio per conto del contraente in sostituzione del precedente deve essere comunicata per iscritto all'ente con un anticipo di almeno quindici giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

### **Art. 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il contraente è tenuto a garantire l'applicazione del *CCNL per gli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione di filmati dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva – G121* oppure di un altro

contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

2. Il contraente è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale di cui sopra e si obbliga, altresì, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicarlo anche dopo la scadenza e sino alla sua sostituzione.

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il contraente per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al contraente di cui all'art. 119, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023 in caso di subappalto.

5. Il contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo ente acquisirà, ex art. 16 bis del d.l. 185/2008, convertito con modificazioni dalla l. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del contraente nei confronti dei propri dipendenti.

6. Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'ente della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

7. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, si farà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119, comma 4, del D.L.gs. n. 36/2023, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".

### **Art. 13 – Norme operative di sicurezza**

1. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dal contraente nel pieno rispetto delle vigenti norme di salute sicurezza ed igiene del lavoro e, in particolare, le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

2. Il contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

3. L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti al contraente per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto degli oneri che il contraente dovrà sostenere per l'informazione e la formazione dei contenuti specifici per la sicurezza del presente; detti

oneri, stimati ed indicati dall'ente, non possono essere soggetti al ribasso. Per il presente appalto l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad Euro 1.000,00 (mille/00).  
4. Ai fini della sicurezza, l'operatore economico dovrà dimostrare di aver ottemperato ai vigenti disposti normativi in particolare per quanto riguarda la redazione del DUVRI, la presenza dei dispositivi di protezione individuali, l'avvenuta nomina del servizio di prevenzione e protezione con il suo responsabile, la formazione e informazione del personale.

#### **Art. 14 - Sospensione delle prestazioni**

1. L'appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ente.
2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa, nonché l'incameramento da parte dell'ente del deposito cauzionale. In tal caso l'ente si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
3. Si richiama in toto la disciplina sulla sospensione prevista dall'art. 121 del d.lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 15 - Divieto di cessione del credito o del contratto**

Il contraente non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del contratto, ad eccezione di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del d.lgs. 36/2023.

#### **Art. 16 - Procedura di insolvenza o impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato**

1. Nel caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione si applica l'art. 124 del d.lgs. 36/2023.
2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo sopra citato, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

#### **Art. 17 - Variazioni introdotte nel contratto**

1. Qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, come previsto dall'art. 9 del codice.
2. Il contraente non potrà introdurre varianti alla fornitura o al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo valuti opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 120 del Codice.

#### **Art. 18 - Clausola di revisione dei prezzi**

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a) del Codice, si applica la clausola di revisione prezzi, che si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in

aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

2. Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l'ammontare della suddetta revisione gli indici ISTAT (gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie), gli indici FOI o gli strumenti orientativi ritenuti più idonei dall'ente.

3. La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore.

4. L'inserimento della presente clausola non determina automaticamente il diritto dell'appaltatore all'aggiornamento del corrispettivo contrattuale ma impegna soltanto l'ente, su richiesta espressa dell'appaltatore, a dare avvio al procedimento istruttorio per verificare la sussistenza o meno delle condizioni di applicazione del meccanismo revisionale qui previsto.

5. Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione.

### **Art. 19 - Responsabilità per infortuni e danni**

1. Il contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Il contraente a tal proposito dovrà possedere una polizza assicurativa di responsabilità civile, per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/RCO), con massimale non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro. Detta polizza dovrà essere fatta pervenire all'ente prima della stipula del contratto. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'appaltatore risponderà comunque nel suo valore complessivo.

3. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con primarie compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi delle leggi vigenti all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta. Sono a carico del contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nell'esecuzione dell'appalto.

4. In alternativa alla stipulazione della polizza assicurativa di responsabilità civile, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di polizza RC, già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal contratto in oggetto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai punti precedenti.

5. Sono a carico del contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.

6. Qualora nella esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il RUP compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'ente le conseguenze dannose.

7. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

### **Art. 20 - Penali**

1. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazioni alle disposizioni del presente Capitolato, verranno applicate le penali secondo quanto specificato nell'elenco sotto riportato, fatto salvo comunque il risarcimento dell'ulteriore danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile. Le penali potranno essere applicate anche cumulativamente e l'elenco è da intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo, fatti sempre salvi i casi di risoluzione.

2. Qualora si verificassero da parte del contraente inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'ente, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'ente si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali, anche cumulabili tra di loro, nelle seguenti misure:

- non conformità del servizio svolto rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico: Euro 500,00 (cinquecento/00) ad evento contestato;
- mancata indicazione al RUP del Referente unico del servizio nel termine indicato all'art. 36 della parte tecnica del presente capitolato: Euro 300,00 (trecento/00) al giorno fino all'avvenuta comunicazione;
- ritardo rispetto alle tempistiche previste all'art. 33 della parte tecnica del presente capitolato: Euro 300,00 (trecento/00) al giorno;
- mancata ottemperanza alle prescrizioni in conseguenza dei rilievi effettuati dall'ente entro 5 giorni dalla data di comunicazione di dette prescrizioni: Euro 700,00 (settecento/00) al giorno;
- qualora la mancata ottemperanza di cui al punto precedente non avvenga entro 10 giorni dalla data di comunicazione dei rilievi effettuati dall'ente, sarà applicata una penale di ulteriori Euro 700,00 (settecento/00) al giorno;
- mancata attuazione delle soluzioni migliorative offerte nell'offerta tecnica: Euro 700,00 al giorno fino ad erogazione delle soluzioni offerte;
- esecuzione delle prestazioni da parte di personale che non ha le qualifiche dichiarate: Euro 300,00 (trecento) ad evento;
- ritardi riferiti ad ogni altra tempistica prevista dalla parte tecnica del presente capitolato: Euro 300,00 (trecento) al giorno.

3. L'ente potrà applicare, inoltre, le seguenti penali:

- per violazioni in tema di trattamento dei dati personali, Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno necessario all'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- per mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 Euro 500,00 (cinquecento/00), qualora sia dovuta;
- per mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne Euro 500,00 (cinquecento/00), qualora sia dovuto;
- per mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, Euro 500,00 (cinquecento/00), qualora sia dovuta;
- per l'accertamento, in qualsiasi tempo, del mancato possesso ab origine dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dagli artt. 94, 95 e 98 del codice.

3. L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a. compensazione del credito: è data facoltà all'ente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alle presenti condizioni contrattuali con quanto dovuto al contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'ente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal contraente all'atto della stipula del contratto.

4. Le penali di cui sopra vengono comminate previa contestazione scritta da parte dell'ente, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Decorso 7 giorni dal ricevimento della contestazione senza che l'appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento, fatto salvo quanto suindicato.

5. L'applicazione della penale non esonera il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.



6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ente.

7. L'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 20% dell'importo globale del contratto. Superato il 20% dell'importo, il contratto è risolto di diritto.

### **Art. 21 - Risoluzione per inadempimento**

1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente capitolato e dall'art. 121 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicare all'aggiudicatario, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

- a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tali casi rientrano:

- a. superamento dei termini massimi previsti dalla parte tecnica del presente capitolato, per i ritardi;
- b. grave e reiterata inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione delle prestazioni richieste, cui abbiano fatto seguito almeno due contestazioni scritte, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- c. cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- d. mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
- e. mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- f. qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'aggiudicatario, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- g. mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- h. mancata comunicazione entro il termine di 30 giorni di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- i. mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- j. nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 20% (venti per cento) del valore del contratto.

4. L'eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata via PEC e ha effetto dalla data di ricezione della stessa. Dalla data di efficacia della risoluzione, l'aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.
5. In tal caso l'ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario.
6. La risoluzione del contratto, non esime l'aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse.
7. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore si impegna a fornire all'ente tutta la documentazione probatoria, relativa alle prestazioni effettuate, che non sia stata ancora consegnata.

#### **Art. 22 - Recesso**

1. La stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 123 del d.lgs. 36/2023.
2. L'eventuale dichiarazione di recesso deve essere inviata via PEC e ha effetto dalla data di ricezione della stessa. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

#### **Art. 23 - Recesso ex art. 1, comma 13, del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla l. 135/2012**

1. L'ente si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare all'appaltatore con lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e l'appaltatore non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, l'ente sarà tenuto al pagamento:
  - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal certificato di verifica di conformità;
  - di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.
2. In ogni caso, qualora l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche del contratto, e l'ente sia costretto a recedere da quest'ultimo e ad aderire alla Convenzione Consip attiva, l'appaltatore si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui l'ente avrà sottoscritto la convenzione Consip. In ogni caso, trova applicazione l'art. 123 del d.lgs. 36/2023.

#### **Art. 24 - Trattamento dei dati personali**

1. La stazione appaltante (titolare del trattamento) fornisce ai concorrenti l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, pubblicata nella sezione Privacy del sito istituzionale e consultabile all'indirizzo [www.unipd.it/privacy](http://www.unipd.it/privacy) nella informativa "Contratti e Appalti".
2. Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante e i concorrenti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **Art. 25 - Obblighi di riservatezza**

1. L'appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

2. L'appaltatore si impegna a fare in modo che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

3. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

4. L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando per l'appaltatore l'obbligo di risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ente.

6. L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare l'ente, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dai terzi stessi. Qualora venga promossa nei confronti dell'ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'ente informa prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

7. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti dell'ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

#### **Art. 26 - Protocollo di legalità, codice di comportamento e prevenzione alla corruzione**

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità tra Prefettura di Padova e Università di Padova, sottoscritto in data 13 marzo 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati all'Università. Il Protocollo è consultabile sul sito dell'Università degli Studi di Padova:

<https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Trasparenza/ProtLegRep.759.AARep761.pdf>

2. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n.165/2001 (in GU Serie Generale n. 129 del 4/06/2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

#### **Art. 27 - Spese contrattuali**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

#### **Art. 28 - Controversie**

1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione delle prestazioni, questa non darà mai diritto all'appaltatore ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione delle prestazioni stesse.
3. Per tutte le controversie insorte tra ente e appaltatore, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si andrà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

#### **Art. 29 - Requisiti DNSH e Certificazioni**

1. Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
2. In fase di esecuzione l'amministrazione potrà richiedere la documentazione a comprova del rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH). Per quanto riguarda i possibili elementi di verifica si rimanda alla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH, aggiornata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022)  
[https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006\\_Guida-Operativa.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf).

#### **Art. 30 - Norme finali e rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti predisposti dall'ente, si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici (d.lgs. 36/2023).

### **PARTE TECNICA**

Nell'ambito delle attività del National Biodiversity Future Center, uno dei cinque centri nazionali istituiti all'interno della linea 4.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dal programma dell'Unione Europea - NextGenerationEU, l'Università di Padova e il Dipartimento Biologia hanno deciso di finanziare la realizzazione di un film documentario sulle aree marine protette, d'ora in poi AMP, in Italia e sulla biodiversità marina.

Il film documentario sarà girato in almeno 12 aree marine protette, sviluppando un racconto che ponga attenzione alla biodiversità marina in Italia, ai temi relativi alla salvaguardia del patrimonio idrico e alla possibilità di espandere il numero delle aree marine protette in Italia entro il 2030.

Il film documentario dovrà raccontare la storia e il ruolo delle aree marine protette, andando a documentare le attività e la storia delle più rappresentative.

#### **Art. 31 - Caratteristiche tecniche del servizio**

Il servizio sarà realizzato sulla base della proposta tecnica presentata dall'operatore economico in fase di gara e successivamente discussa e revisionata con il gruppo di referenti dell'Università degli Studi di Padova responsabile del progetto artistico. Lo sviluppo del lavoro dovrà dunque essere condotto in linea con le indicazioni provenienti da tale gruppo di referenti.

L'esecuzione della prestazione prevede le seguenti fasi che dovranno svolgersi secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui all'art. 33:

- a. fase di pre-produzione: questa fase include i sopralluoghi nelle AMP individuate, la definizione del cast tecnico e artistico, in condivisione con i referenti del progetto dell'Università degli studi di Padova, nonché lo sviluppo di un soggetto e di un trattamento in accordo con le indicazioni del comitato scientifico;
- b. fase di produzione: questa fase include la preparazione del film e le riprese. In questa fase vengono organizzate le riprese secondo il Piano di lavorazione proposto in fase di gara e successivamente discusso e revisionato con il gruppo di referenti dell'Università degli Studi di Padova responsabile del progetto artistico, seguendo le decisioni relative a date e location concordate. Le riprese dovranno svolgersi secondo le modalità indicate nel progetto artistico. In questa fase dovranno inoltre essere reperiti materiali filmati e fotografici attinenti il lavoro da realizzare e provenienti dagli archivi delle AMP. Organizzazione e sostenimento economico di missioni, vitto, alloggio, noleggio mezzi di spostamento via terra, via aria, via mare sono a carico del soggetto affidatario.
- c. fase di montaggio e post produzione: questa fase comprende montaggio del film, sonorizzazione, titolazione, traduzione e sottotitolatura.
- d. fase di consegna del lavoro: l'aggiudicatario dovrà consegnare il master del film documentario.
- e. fase di distribuzione: l'aggiudicatario dovrà predisporre la realizzazione di 600 copie in dvd per la distribuzione del film e un piano di presentazione del film ai festival cinematografici.

Per il servizio di realizzazione del film documentario, il soggetto affidatario dovrà osservare le seguenti specifiche tecniche relative a ciascuna delle fasi sotto indicate.

**Fase di pre-produzione**

- Gestione location in ambiti territoriali delle Aree Marine Protette in accordo con il gruppo di referenti dell'Università;

**Sviluppo soggetto/trattamento relativo al film documentario Fase di produzione**

- Coinvolgimento di attori e testimonial con comprovata conoscenza relativa ai temi della biodiversità marina;
- Coinvolgimento di cast tecnico/gruppo di lavoro composto almeno da: produttore, location manager, direttore della fotografia, operatore, assistente, fonico, eventuale scenografo, costumista, truccatore, montatore, sound designer e colorist;
- Acquisizione diritti musicali;
- Utilizzo del seguente materiale tecnico, le cui specifiche, ove indicate, sono da intendersi minime e inderogabili: Cinepresa ARRI con ottiche cinema, cavalletto, monitor, follow focus, gimbal per riprese ammortizzate, set luci per riprese in interni ed esterni, furgone per il trasporto della strumentazione;
- Servizi tecnici: servizio di ripresa subacquea della durata di minimo 8 giorni; servizio di ripresa aerea della durata di minimo 10 giorni.
- Riprese da effettuare nelle 12 AMP definite in pre-produzione, per la durata complessiva di almeno 30 giorni. Eventuali variazioni sul piano di lavorazione e sui luoghi di ripresa verranno stabilite secondo le disposizioni impartite dalla direzione scientifica responsabile del progetto.

**Fase di post-produzione**

- Montaggio film documentario, con sonoro in italiano e sottotitoli in lingua inglese; considerata la rilevanza scientifica della fase di post produzione, la società affidataria dovrà garantire la possibilità, per il gruppo di referenti dell'Università degli Studi di Padova responsabile del progetto artistico, di collaborare in presenza nello studio di post produzione per almeno 3 sessioni dell'editing video, da concordare preventivamente. Le spese relative a questa fase andranno incluse nell'importo complessivo stimato del servizio.

**Fase di consegna del lavoro**

- Realizzazione e consegna di n. 1 copia master del film documentario in qualità 4k prores 4.4.4 e di n. 1 copia master del film in formato DCP.

**Fase di distribuzione**

Realizzazione 600 copie dvd e distribuzione con presentazione ai festival del film documentario.



### **Art. 32 - Luogo e termine di consegna**

Il contratto decorrerà dal momento della stipula o dell'eventuale consegna in via d'urgenza o anticipata e dovrà concludersi entro il 30 maggio 2025.

L'esecuzione del servizio avverrà secondo le caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato.

Il film documentario dovrà essere realizzato negli ambiti delle Aree Marine Protette presenti in Italia.

Il master del film documentario dovrà essere consegnato al Dipartimento di Biologia, viale G. Colombo 3, 35131.

L'importo complessivo stimato del servizio da sottoporre a ribasso, per il periodo massimo di durata del contratto, è pari ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), oltre ad oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.000,00 (mille/00).

Il film documentario dovrà avere una durata compresa tra i 60 e gli 80 minuti complessivi.

### **Art. 33 - Cronoprogramma**

Al fine di favorire il progressivo avanzamento dei lavori ed assicurare il rispetto delle milestones di chiusura del progetto, si configura il seguente cronoprogramma, che sarà in ogni caso oggetto di monitoraggio ed eventuale aggiornamento da parte del RUP o del DEC:

1. fase di pre-produzione: entro e non oltre il 30 agosto 2024;
2. fase di produzione: entro e non oltre il 30 novembre 2024;
3. fase di montaggio e post produzione: entro e non oltre il 31 marzo 2025;
4. fase di consegna del lavoro: entro e non oltre il 30 aprile 2025;
5. fase di distribuzione: entro e non oltre il 30 maggio 2025.

### **Art. 34 - Verifica di regolare esecuzione**

1. Il RUP rilascia entro sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni un certificato attestante la verifica di regolare esecuzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 116 del d.lgs. 36/2023, al fine di verificare che le prestazioni contrattuali già svolte siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto dei requisiti richiesti nel presente Capitolato e di tutte le restanti condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

2. Al fine di controllare la regolarità delle prestazioni svolte, il RUP potrà avvalersi di un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

3. Nel caso in cui dal controllo di cui sopra l'ente rilevi eventuali difformità, il contraente sarà tenuto a porre in essere, a proprie spese, quanto necessario al fine di rendere regolari le prestazioni successive, salvo il diritto dell'ente ad applicare una penale per le prestazioni già eseguite in modo non conforme.

### **Art. 35 – Caratteristiche tecniche del film documentario**

Il documentario di durata compresa tra i 60 e gli 80 minuti complessivi verrà girato in formato 4K.

Dovrà essere realizzato in lingua italiana con sottotitoli in inglese.

È prevista la realizzazione di una copia master in formato 4K prores 4.4.4 e di una copia master in formato DCP.

La Ditta aggiudicataria si impegna a catalogare e conservare in HD l'intero girato prodotto per il film documentario girato e a consegnarlo all'Università di Padova in qualità di esclusiva proprietaria e detentrica dei diritti dell'opera.

I master e i materiali dovranno essere consegnati presso la Stazione appaltante indicata all'articolo 1 entro la data di fine lavorazione.

La Ditta dovrà, inoltre, consegnare n. 600 (seicento) copie del prodotto finito in formato DVD con copertina stampata in quadricromia, etichette interne, completo di booklet; il prodotto dovrà essere sigillato in pellicola trasparente, e completo di bollino SIAE.

#### **Art. 36 – Modalità di esecuzione**

Per lo svolgimento dell'incarico, il soggetto affidatario dovrà realizzare il film documentario seguendo le indicazioni con il gruppo di referenti dell'Università degli Studi di Padova responsabile del progetto artistico che ha la direzione scientifica dell'opera ed è titolare dei diritti intellettuali della stessa.

Il piano di lavorazione presentato dal soggetto affidatario dovrà indicare date e location delle riprese, nonché un cronoprogramma relativo alla fase di montaggio. Tale piano di lavorazione dovrà essere condiviso con il gruppo di referenti dell'Università degli Studi di Padova responsabile del progetto artistico.

Le lavorazioni dovranno essere effettuate secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui all'art. 33 del presente Capitolato. Le fasi di pre-produzione, produzione, post-produzione e distribuzione dovranno essere organizzate ed eseguite dalla società affidataria secondo istruzioni, modalità e indicazioni del gruppo di referenti dell'Università degli Studi di Padova responsabile del progetto artistico.

La società affidataria dovrà indicare un Referente unico con cui interfacciarsi decorsa una settimana dalla stipula del contratto o dalla consegna in via d'urgenza, pena l'applicazione di penali.

#### **Art. 37 – Designazione del personale addetto e del gruppo di lavoro**

In considerazione della specificità dei servizi richiesti andrà costituito un Gruppo di lavoro che abbia la funzione di supportare, con le dovute professionalità e strumenti, la preparazione, l'organizzazione e la gestione di tutte le attività previste nell'offerta tecnica. La composizione del gruppo di lavoro deve essere coerente con le esigenze espresse dal presente capitolato.

Dovranno essere indicati almeno i seguenti ruoli: produttore, location manager, direttore della fotografia, operatore, assistente, fonico, eventuale scenografo, costumista, truccatore e montatore.

La ditta aggiudicataria dovrà curare l'organizzazione e il coordinamento tecnico-logistico dei lavori e dovrà garantire le migliori condizioni tecniche e qualitative per la produzione e la realizzazione del film documentario, predisponendo l'organizzazione generale e un piano di lavorazione definitivo in accordo e sotto le direttive dei referenti universitari del progetto.

#### **Art. 38 – Diritti e modalità di commercializzazione e distribuzione**

L'Università degli Studi di Padova detiene tutti i diritti di utilizzazione televisiva e/o cinematografica e/o audiovisiva del video documentario di cui all'articolo 2, per tutto il mondo, in ogni lingua e senza limiti di tempo, con qualsiasi mezzo di diffusione e di proiezione, nonché a mezzo videogrammi e con ogni altro mezzo audiovisivo già conosciuto o ancora da inventare, compresi cavo, satellite home video, ecc.

Il gruppo di referenti dell'Università degli Studi di Padova avente la direzione scientifica dell'opera deterrà i diritti intellettuali della stessa.